

nel giorno della loro morte, restando senza effetto le lettere patenti di Regio assenso già date a loro favore per quanto riguarda la trasmissibilità dei titoli ai loro discendenti.

Nel caso che siano pervenuti più titoli a donna maritata prima del 7 settembre 1926, può essere disposto, su domanda dell'intestataria, mediante decreto di Regio assenso, che, dopo la morte dell'intestataria medesima, succeda in qualcuno dei titoli e annessi predicati il primogenito che discende da quel matrimonio, purchè non si tratti del predicato che fa parte del nome d'uso della famiglia.

Art. 61. Il marito di donna titolata che, alla data del 7 settembre 1926, portava legalmente titoli e predicati nobiliari della moglie, li conserva in costanza di matrimonio.

Nel caso di morte della moglie, potrà usare il di lei titolo principale senza il predicato e non oltre lo stato vedovile.

Art. 62. Sono conservati i diritti degli investiti di uno o più titoli per anticipata successione legalmente consentita. L'ulteriore successione nel titolo ha luogo secondo le norme stabilite nell'art. 54.

Art. 63. Se siano estinte o dopo il 7 settembre 1926 si estinguano le agnazioni maschili delle famiglie che, a norma della prima o dell'ultima parte dell'art. 59, avevano diritto alla successione nel titolo, questo può essere rinnovato con atto Sovrano a favore di una figlia dell'ultimo investito e della di lei discendenza maschile, sotto condizione che la famiglia di quest'ultima si trovi iscritta nell'Elenco ufficiale della nobiltà italiana. Sarà preferita la figlia più anziana di età che all'atto della vacanza del titolo abbia già prole maschile, appartenente a famiglia iscritta nell'Elenco.

Nella stessa ipotesi di estinzione delle suddette agnazioni, la rinnovazione mediante atto Sovrano potrà aver luogo a favore della discendenza maschile dell'ultima donna intestataria del titolo, sotto la condizione medesima che la famiglia di tale discendenza maschile si trovi già iscritta nell'Elenco ufficiale della nobiltà italiana.

Art. 64. Non è ammessa alcuna forma di *surrogazione* nei cognomi di famiglie e nei rispettivi titoli, dipendente da antiche istituzioni fidecommissarie o comunque in uso specialmente negli antichi Stati della Chiesa.